



SALA STAMPA DELLA SANTA SEDE **BOLLETTINO**

HOLY SEE PRESS OFFICE BUREAU DE PRESSE DU SAINT-SIÈGE PRESSEAMT DES HEILIGEN STUHL
OFICINA DE PRENSA DE LA SANTA SEDE SALA DE IMPRENSA DA SANTA SÉ
BIURO PRASOWE STOLICY APOSTOLSKIEJ دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي

N. 0167

Giovedì 19.03.2020

Sommario:

- ◆ **RESCRIPTUM EX AUDIENTIA SS.MI: Rescritto del Santo Padre Francesco con cui si sospende l'attività giudiziaria nello Stato della Città del Vaticano**
- ◆ **Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria**
- ◆ **Comunicato della Santa Sede**

◆ **RESCRIPTUM EX AUDIENTIA SS.MI: Rescritto del Santo Padre Francesco con cui si sospende l'attività giudiziaria nello Stato della Città del Vaticano**

Il Santo Padre Francesco, nell'Udienza concessa a Sua Eccellenza Mons. Edgar Peña Parra, Sostituto per gli Affari Generali della Segreteria di Stato, il giorno 17 marzo 2020, al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, ha stabilito di emanare le misure straordinarie ed urgenti indicate nell'allegato al presente rescritto.

Il Santo Padre ha disposto che ciò abbia fermo e stabile vigore, nonostante qualsiasi cosa contraria anche se degna di speciale menzione, che sia promulgato tramite pubblicazione su *L'Osservatore Romano*, entrando in vigore immediatamente, e quindi pubblicato nel commentario ufficiale degli *Acta Apostolicae Sedis*.

Dal Vaticano, 18 marzo 2020

Pietro Card. Parolin

Segretario di Stato

◆ Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria

1. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e sino al 3 aprile 2020 le udienze dei processi in corso di celebrazione presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 3 aprile 2020, salve le eccezioni indicate al comma 4.

2. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e sino al 3 aprile 2020 sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1, salve le eccezioni indicate al comma 4. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

3. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e sino al 3 aprile 2020 sono altresì sospesi ad ogni effetto tutti i termini di prescrizione, salve le eccezioni indicate al comma 4.

4. Le disposizioni di cui ai commi che precedono non si applicano:

a. nei procedimenti civili nel cui ambito venga dedotta una motivata situazione di indifferibilità e la cui ritardata trattazione possa produrre grave pregiudizio alle parti. Sulla richiesta avanzata dalla parte interessata o, ove previsto, dal Promotore di Giustizia, decide, entro dieci giorni con decreto non impugnabile, il presidente dell'ufficio giudiziario o un suo delegato. In caso di accoglimento, i termini di cui ai commi 2 e 3 ricominciano a decorrere dal decimo giorno successivo a quello in cui è stata depositata la richiesta, ovvero dalla notificazione o dalla comunicazione del provvedimento che sia depositato oltre il termine suddetto;

b. nei procedimenti penali per i quali non sia ancora in corso di celebrazione il giudizio di primo grado;

c. nei procedimenti penali a carico di soggetti detenuti o comunque gravati da misure limitative della libertà personale;

d. nei procedimenti penali nel cui ambito venga dedotta l'urgente necessità di assumere prove indifferibili. Sulla richiesta avanzata dal Promotore di Giustizia o dalla parte interessata decide, entro dieci giorni con decreto non impugnabile, il presidente del collegio o un suo delegato. In caso di accoglimento, i termini di cui ai commi 2 e 3 ricominciano a decorrere dal decimo giorno successivo a quello in cui è stata depositata la richiesta, ovvero dalla notificazione o dalla comunicazione del provvedimento che sia depositato oltre il termine suddetto.

5. Il Presidente del Tribunale, sentito, per quanto di rispettiva competenza, il presidente della Corte d'Appello o il Presidente della Corte di Cassazione, fermi restando gli ordinari poteri di direzione ed organizzazione degli Uffici giudiziari e del personale di cancelleria, può altresì adottare le seguenti misure:

a. la limitazione dell'accesso dell'utenza agli uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti;

b. la limitazione dell'orario di apertura degli uffici giudiziari;

c. la regolamentazione dell'accesso agli uffici giudiziari previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia cadenzata per orari fissi;

d. la celebrazione a porte chiuse delle udienze che dovessero essere tenute nell'ambito dei procedimenti di cui al comma 4;

e. la turnazione del personale amministrativo e di cancelleria anche in deroga alle ordinarie disposizioni.

[00370-IT.01] [Testo originale: Italiano]

◆ **Comunicato della Santa Sede**

Con rescritto del 18 marzo 2020, il Santo Padre, vista la particolare condizione sanitaria legata alla diffusione del virus Covid-19, ha disposto fino al 3 aprile 2020 la sospensione di tutte le attività processuali in corso presso gli Uffici giudiziari dello Stato della Città del Vaticano, nonché dei relativi termini di decadenza e di prescrizione.

Tale previsione, già adottata in Italia, non opera con riguardo alle attività di indagine e più in generale antecedenti al dibattimento, né rispetto a quei procedimenti che necessitino comunque di essere trattati per ragioni di urgenza.

[00371-IT.01] [Testo originale: Italiano]

[B0167-XX.01]
